Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. **711.**

Mutamento della denominazione del comune di Piedimonte d'Alife in quella di Piedimonte Matese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 29 del 18 gennaio 1969, con la quale il consiglio comunale di Piedimonte d'Alife (Caserta) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella storicamente e geograficamente più appropriata di « Piedimonte Matese »;

Vista la deliberazione n. 230 del 20 aprile 1970, con la quale il consiglio provinciale di Caserta ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Considerato che le ragioni addotte a sostegno della richiesta ed ampiamente illustrate nelle deliberazioni sopra menzionate sono meritevoli di accoglimento;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Piedimonte d'Alife, in provincia di Caserta, è mutata in quella di « Piedimonte Matese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **712.**

Modifica alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 3 agosto 1928, n. 1889; 1° dicembre 1932, n. 1598; 21 gennaio 1935, n. 168; 1° marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio 1966, n. 522, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista a deliberazione in data 19 maggio 1970, n. 511, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nei citati decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio 1966, n. 522, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti stabiliti con i decreti medesimi viene modificata come segue:

a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, ancorchè già quotati presso altre borse valori, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione;

b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono così ridotti:

del 75 % nel secondo anno di quotazione;
del 50 % nel terzo anno di quotazione;
del 25 % nel quarto anno di quotazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Istituzione della commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali sulle iscrizioni nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ed in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge sopra indicata;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dalle amministrazioni e organizzazioni previste nel summenzionato art. 8;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della stessa legge sulle iscrizioni nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è composta da:

Presidente:

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali o, in sua sostituzione, il dott. Cito Vittorio, ispettore generale della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Membri effettivi:

Polverisi dott. Marco, Ministero del commercio estero;

Pesce dott. Ermanno, Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - Enasarco;

Innocenti cav. Ulderigo, Federazione italiana agenti e rappresentanti viaggiatori e piazzisti - Fiarvep;

Tarantino cav. uff. Nicola, Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo - Fisascat;

Damiani Gustavo, Unione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti - Uiarvep;

Costa dott. Silvio, Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti - Fnarvep;

Caleffi Giorgio, Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio - Fnaarc;

Cortese dott. Fernando, Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti di commercio e industria italiani - Usarci.

Membri supplenti:

Bozza dott. Ruggiero, Ministero del commercio estero;

Bartolucci avv. Alberto, Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio - Enasarco;

Palchetti Mario, Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti - Fiarvep;

Salani Eolo, Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e turismo - Fisascat;

Facci Vittorio, Federazione nazionale agenti e rappresentanti viaggiatori piazzisti - Fnarvep;

Frassi Ottorino, Unione italiana agenti e rappresentanti viaggiatori piazzisti - Uiarvep;

De Pasquale rag. Antonio, Federazione nazionale associazioni agenti rappresentanti di commercio - Fnaarc;

De Pasquale dott. Francesco, Unione sindacati autonomi agenti e rappresentanti di commercio e industria italiani - Usarci.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dottor Biagio Rutigliano, direttore di divisione o, in sua sostituzione, da altro funzionario della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Art. 3.

La commissione di cui al precedente articolo sarà in carica per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Ai componenti e al segretario della commissione saranno corrisposti i gettoni di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

A tutti i componenti estranei all'amministrazione dello Stato che risiedono fuori Roma, sarà corrisposta l'indennità di missione prevista per i funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

Le spese per l'attività della commissione graveranno sul cap. 1152 — articoli 2 e 3 — dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1970 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 194

(9388)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Mezzanino Po.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Mezzanino Po;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mezzanino Po;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua notevole bellezza panoramica e per la presenza di una vegetazione caratteristica della zona del Ticino e del Po, costituita da boschi cedui alternati a radure;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Mezzanino Po (Pavia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Parte in riva destra del Po:

Ad ovest, dal confine comunale fino alla strada per cascina Bovina, fino all'argine che prende e segue verso est per cascina Venezia e la località Busca, che comprende, per seguire la strada del Tornello fino al bivio nei pressi del confine di sud-est col comune di Albaredo che poi segue fino al Po; a nord e nord-est, dal fiume Po e dal confine col territorio di Travacò Siccomario;

Parte in riva sinistra del Po:

A nord, dal confine con il territorio del comune di Pavia e a est di Valle Salimbene, correnti lungo il Ticino; ad ovest, dal confine col territorio di Travacò Siccomario, lungo il Canarolo; a sud, dal fiume Po.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Mezzanino Po provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Mezzanino Po (Pavia).

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato:

1. — Parte in riva destra del Po:

ad *ovest*, dal confine comunale fino alla strada per cascina Marossa, per poi volgere a sud, seguendo la strada per cascina Bovina, fino all'argine che prende e segue verso est per cascina Venezia e la località Busca, che comprende, per seguire la strada del Tornello fino al bivio nei pressi del confine di sud-est col comune di Albaredo che poi segue fino al Po;

a *nord* e *nord-est*, dal fiume Po e dal confine col territorio di Travacò Siccomario.

2. — Parte in riva sinistra del Po:

a *nord*, dal confine con il territorio del comune di Pavia, corrente lungo il Ticino;

a *est*, dal confine con il territorio del comune di Valle Salimbene corrente lungo il Ticino;

ad *ovest*, dal confine col territorio di Travacò Siccomario, lungo il Canarolo;

a *sud*, dal fiume Po.

La commissione esaminata la proposta di vincolo come sopra formulata dal suo presidente; col voto unanime di tutti i componenti presenti, delibera l'applicazione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Mezzanino Po in narrativa delimitata.

(9478)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada e sue diramazioni in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 febbraio 1970, n. 5130, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha richiesto:

la statizzazione, quale prolungamento dell'attuale strada statale n. 17-*bis* della « Funivia del Gran Sasso », della strada provinciale: « innesto con la strada statale n. 17-*bis* (piazza della funivia del Gran Sasso)-Castel del Monte-Villa Santa Lucia-colle Venatorio-innesto con la strada provinciale " di Forca di Penne „ », in corso di statizzazione;

la statizzazione della strada dell'estesa di km. 1 + 800, che dalla predetta strada provinciale al km. 7 + 800 del piazzale della funivia (lato sinistro) conduce alla sciovia di Monte Cristo, come diramazione della strada statale n. 17-*bis;*

la statizzazione della strada, dell'estesa di km. 10 + 000, che sempre dalla suddetta strada provinciale al km. 19 + 000 dal piazzale della funivia (lato sinistro) conduce all'albergo rifugio di Campo Imperatore, come diramazione della stessa strada statale n. 17-*bis;*

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si sono pronunciati favorevolmente, rispettivamente in data 23 ottobre 1969, n. 1319 ed in data 10 marzo 1970, n. 396;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di L'Aquila, interessata dalla direzione generale dell'A.N.A.S. con la citata nota nl 5130 del 6 febbraio 1970, non ha fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla data della nota anzidetta;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Art. 1.

La strada provinciale, di cui alle premesse, viene classificata statale, come prolungamento della strada statale n. 17-*bis* « della funivia del Gran Sasso », modificando la denominazione in strada statale n. 17-*bis* « della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore » con l'itinerario: « stazione di L'Aquila-Paganico-stazione della funivia del Gran Sasso-Castel del Monte-Villa Santa Lucia-colle Venatorio-innesto con la statizzanda strada provinciale « Forca di Penne », dell'estesa di km. 74 + 650.

Art. 2.

Le diramazioni per le località Monte Cristo e Campo Imperatore sono classificate statali con le denominazioni rispettivamente, di:

strada statale n. 17-*bis*: diramazione *B*, dell'estesa di km. 1 + 800;

strada statale n. 17-*bis*: diramazione *C*, dell'estesa di km. 10 + 000.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 283

(9473)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l., di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 28 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l., di Bologna, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l., di Bologna;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 28 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l., di Bologna, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.842.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9641)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.160.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9642)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.010.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9643)

Autorizzazione al comune di S. Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di S. Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.391.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9646)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di S. Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.017.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9647)

Autorizzazione al comune di S. Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di S. Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.885.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9648)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.838.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9644)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.100.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9645)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.255.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9649)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.353.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9650)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.768.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9651)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.199.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.783.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3844 della *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1970.

(9636)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 30 settembre 1970 « Modalità per la presentazione delle domande per la corresponsione della integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, nonchè per l'erogazione di acconti sull'integrazione stessa », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 dell'8 ottobre 1969, deve intendersi allegato il modello di domanda che segue:

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO RACCOLTO NEL 1970

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione
di . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . .
il . . . . residente a . . . . via . . . . . n. . .
produttore di grano duro, in qualità di (2) . . . . dell'azienda agricola
denominata . . . . sita in agro di . . . .
località . . . . . . di proprietà (3) . . . .
in relazione alla denuncia di semina presentata da (4) . . . . in data . . . .
come da ricevuta n. . . . . dichiara che in detta azienda sono stati prodotti i seguenti quantitativi di grano duro nel 1970:

quintali . . . . . *di varietà* (5) . . . . *su ettari* . . .
quintali . . *di varietà* (5) . . . . *su ettari* . . . .
quintali . . . *di varietà* (5) . . . . *su ettari* . . .

TOTALE QUINTALI . . TOTALE ETTARI . .

La trebbiatura è stata effettuata in . . . . (6) nei giorni . . . .
da . . . . (7).
Il grano duro prodotto è stato così ripartito tra i seguenti compartecipanti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Qualifica	Quintali
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .

Ai sensi del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, chiede che l'integrazione di prezzo (corrispondente a L. 2.172,50 per quintale) gli venga corrisposta per quintali . . . . . . (8) di cui quintali . . . . . di sua spettanza e quintali . . . . . di spettanza dei seguenti compartecipanti (9):

Cognome e nome dei compartecipanti	Quintali
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

Il sottoscritto dichiara che i quantitativi di grano duro per i quali viene chiesta l'integrazione hanno le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'Organismo d'intervento e che alla data della presente domanda hanno avuto la seguente destinazione:

— *quintali* . . . *in magazzini siti in* . . . .
precisare l'ubicazione

— *quintali* . . *ceduti ai seguenti acquirenti*: (10)
— . . . . — . . . .
— . . . . — . . . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di nascita o di residenza (oppure fa riserva di successiva presentazione) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. . . . li 1970

Firma dei compartecipanti (11)
— . . . .
— .
— . . . . . .

Firma del richiedente
. . . .

Note:

(1) Indicare cognome e nome del richiedente.
(2) Specificare la qualifica del richiedente, quale: proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(3) Specificare « del dichiarante » oppure a chi è intestata la proprietà e relativo luogo di residenza.
(4) Indicare cognome e nome del conduttore dell'azienda che ha presentato la denuncia di semina.
(5) Specificare se trattasi di varietà « Cappelli o assimilabili », « Grifoni », « Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia ».
(6) Indicare comune e località.
(7) Indicare le generalità del trebbiatore o notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura.
(8) Indicare il quantitativo in cifre e in lettere.
(9) Indicare nome e cognome dei compartecipanti (coloni, mezzadri, ecc.) per i quali viene chiesta l'integrazione.
(10) Indicare i quantitativi conferiti agli ammassi volontari o ceduti all'Organismo d'intervento o corrisposti a titolo di canone in natura al proprietario del fondo o venduti a terzi, specificando in ogni caso generalità e residenza degli acquirenti.
(11) Solo nel caso che l'integrazione sia richiesta anche per i compartecipanti. Qualora la domanda sia presentata separatamente dal compartecipante, questi deve firmare sotto la dicitura « firma del richiedente ».

N. B. — Il compartecipante che presenta domanda separata per la quota di sua spettanza può omettere le indicazioni relative al quantitativo complessivamente prodotto nell'azienda e nella sua ripartizione tra i diversi compartecipanti, indicando solo i dati relativi alla quota di sua spettanza.

(9766)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° agosto 1969 all'8 agosto 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1389/69, 1452/69 e 1528/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % . . .	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % . . .	62,53
	III. superiore al 45 %	62,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B, C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . . .	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 %	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 %	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % .	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . .	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 41 % .	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso . .	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso . .	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 % . . .	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 % . .	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	79,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia ed il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia ed il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7) . . .	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectarie, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera . . .	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 83,10.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 83,10.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettan alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85% in peso, aventi tenore in peso, di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5% in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, Isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 9 agosto 1969 al 31 agosto 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1528/69 e 1582/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % . .	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % .	62,53
	III. superiore al 45 %	62,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . .	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . . .	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % .	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % .	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi *tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al* 15 % in peso	11,00 (3)
	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	79,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, *diversi da quelli grattugiati od in polvere:*	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % . . .	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 % .	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % .	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 % .	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 % . . .	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 % . .	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 % . . .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . .	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- *Portorico*	*38,00*
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 83,10.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 83,10.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85 % in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5 % in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7795)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1º settembre 1969 al 7 settembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1582/69 e 1715/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,60
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % . . .	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % . . .	62,53
	III. superiore al 45 %	62,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . .	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . .	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % . .	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % .	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	79,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al, 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 95,50.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 95,50.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85 % in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5 % in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7796)

MINISTERO DEL TESORO

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AL 31 DICEMBRE 1969

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1969 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVITA

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	177.738.213.090
Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	89.626.479
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	12.479.803.313
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	280.779.354.961
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	484.970.086.277
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	10.011.747.363
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	67.465.748.647
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contante	»	241.569.599
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	17.991.549
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	25.576.949.772
Conti correnti postali	»	8.847.844.546
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	160.385.269.523
Contributo del Ministero del tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	12.151.593.189
Canoni di affitto di immobili	»	998.694.355
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	577.580
Dividendi su partecipazioni	»	29.002.500
Rate di ammortamento mutui	»	7.693.328.061
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	2.608.957.539
Contributi statali e regionali sui mutui	»	2.430.664.565
Annualità e semestralità statali scontate	»	94.920.600
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	2.114.398.098
Ordini di riscossione da introitare	»	28.538.695.043
Debitori diversi	»	353.419.116
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	196.064.570
Interessi su titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	5.631.458.525
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	387.606.421
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	1.293.276.284.282

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare	L.	21.274.916.316
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	1.265.177.507
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	16.976.428.320
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	16.358.709
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	41.891.141.051
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	2.128.007
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	392.563.228
Imposte erariali	»	7.322.264.182
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	9.573.814.840
Mandati perenti	»	172.035.844
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	272.836.998
Debito verso la Cassa sanitari	»	17.150.000.000
Creditori diversi	»	7.796.071.658
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	268.609.134
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	1.388.113.017
Totale	L.	125.762.458.811

2. Fondi di riserva:

Fondo ammortamento costo stabili	L.	1.359.914.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	1.868.483.823
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	2.816.044.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	640.800.229
Totale	L.	6.685.242.052
Totale 1 + 2	L.	132.447.700.863

3. Patrimonio netto		L.	1.160.828.583.419
a) Riserva matematica	1.160.828.583.419		
a) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	1.293.276.284.282

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1969 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	11.597.048.947
2 Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	206.347.630
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	36.120.875.169
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	1.340.307.303
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	395.592.189
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	1.511.886.211
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contanti	»	7.844.324
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	1.841.027.019
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	886.071.121
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	19.531.766.976
Contributo del Ministero del tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	441.887.250
Canoni di affitto di immobili	»	116.769.782
Rate di ammortamento mutui	»	—
Annualità e semestralità statali scontate	»	1.719.470
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	163.709.238
Credito verso la Cassa dipendenti enti locali	»	17.150.000.000
Ordini di riscossione da introitare	»	3.316.728.772
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	34.548.535
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	5.376.250
Interessi su titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	719.541.347
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	»	13.902.744
8. Mobili	»	1
Totale	L.	95.566.903.016

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare	L.	2.999.680.120
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	306.465.000
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	1.801.468
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	83.193.950
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	18.293.150
Imposte erariali	»	1.015.455.609
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	90.193.973
Mandati perenti	»	6.860.666
Creditori diversi	»	81.388.017
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	14.385.958
Depositi a garanzia di locazione di immobili	»	121.124.259
Totale	L.	4.738.842.170

2. Fondi di riserva:		
Fondo ammortamento costo stabili		L. 80.190.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili		» 131.022.915
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili		» 178.406.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		» 9.217.830
Totale		L. 398.836.745
Totale 1 + 2		L. 5.137.678.915
3. Patrimonio netto		L. 90.429.224.101
a) **Riserva matematica**	90.429.224.101	
b) **Riserva di garanzia**	—	
c) **Fondo utili**	—	
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L. 95.566.903.016

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1969 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVITA'

1. Immobili:	
Immobili di proprietà	L. 3.496.950.570
2. Titoli e partecipazioni:	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	» 16.097.031.744
3. Mutui:	
Mutui - valore capitale	» 440.885.743
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	» 595.027.899
5. Disponibilità liquide:	
Cassa contanti	» 5.403.857
Conto corrente fruttifero col Tesoro	» 2.895.044.551
Conto corrente infruttifero col Tesoro	» 612.687.956
6. Crediti:	
Contributi previdenziali ordinari	» 2.904.627.612
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	» 84.063.377
Canoni di affitto di immobili	» 21.624.858
Rate di ammortamento mutui	» —
Contributi statali e regionali sui mutui	» 2.660.000
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	» 106.218.831
Ordini di riscossione da introitare	» 453.128.766
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	» 621.531
Debitori diversi	» 6.284.816
7. Ratei:	
Interessi su titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	» 275.058.030
8. Mobili	» 1
TOTALE	L. 27.997.320.142

PASSIVITA'

1. Debiti:	
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare	L. 540.437.695
Quote di prezzo per acquisto immobili	» 108.105.000
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	» 552.714
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	» —
Residui passivi per spese di amministrazione di gestione del patrimonio immobiliare	» 23.715.445
Imposte erariali	» 188.081.454
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	» 91.719.968
Mandati perenti	» 1.969.438
Creditori diversi	» 7.686.049
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	» 1.210.163
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	» 36.517.427
Totale	L. 999.995.353
2 Fondi di riserva:	
Fondo ammortamento costo stabili	» 40.658.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	» 68.845.239
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	» 124.383.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	» 11.118.234
Totale	L. 245.004.473
Totale 1 + 2	L. 1.244.999.826
Da riportare	L. 1.244.999.826

Riporto		L.	1.244.999.826
3. Patrimonio netto		L.	26.752.320.316
a) Riserva matematica	26.752.320.316		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	27.997.320.142

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1969 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	21.955.933
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.302.831.500
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	317.424.367
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	7.867.530
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	105.722.041
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contanti	»	1.008.709
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	248.023.628
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	135.944.587
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	79.177.318
Contributo del Ministero del tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di grazia e giustizia	»	401.223.590
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	6.438.550
Contributi statali e regionali su mutui	»	3.040.000
Annualità e semestralità statali scontate	»	7.727.249
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	10.574.587
Ordini di riscossione da introitare	»	71.899.091
Debitori diversi	»	602.665
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	529.145
Interessi su titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	28.140.000
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	89.610
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	2.765.220.101

PASSIVITA'

1. Debiti:			
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare		L.	173.364.137
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare		»	2.157.660
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare		»	1.058.966
Imposte erariali		»	29.935.303
Mandati di pagamento inestinti		»	10.009.200
Mandati perenti		»	44.462
Creditori diversi		»	708.796
Depositi volontari effettuati dagli iscritti		»	1.824.194
Totale		L.	219.102.718
2. Fondi di riserva:			
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		L.	1.083.498
Totale		L.	1.083.498
Totale 1 + 2		L.	220.186.216
3. Patrimonio netto		»	2.545.033.885
a) Riserva matematica	2.545.033.885		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	2.765.220.101

Il direttore generale
FIRMI

Il direttore della ragioneria centrale
LIUZZI

(8839)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 15 giugno 1970, il notaio dott. Ferruccio Castellani, esercente e residente in Rovigo, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale Direzione provinciale del tesoro.

(9223)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 166, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 12 aprile 1965 dal prof. Pasquale Pellettieri avverso l'annullamento del provvedimento con il quale il predetto Ministero respingeva l'istanza del medesimo intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione della carriera.

(9224)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 82 Pubblica istruzione, foglio n. 147, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 18 dicembre 1967 dalla prof.ssa Virgilio Anna Maria avverso la decisione 21 dicembre 1967, n. 10616, della commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Trapani, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, con la quale decisione era respinto il gravame della professoressa medesima avverso mancato conferimento di otto ore settimanali d'insegnamento di filosofia, pedagogia e psicologia presso l'istituto magistrale di Trapani.

(9225)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1966 dalla prof.ssa Caliò Santina nata Gugliotta, avverso la revoca della nomina a supplente temporanea di educazione musicale presso la scuola media di Longobucco (Cosenza).

(9324)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 173, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 dicembre 1967 dalla prof.ssa Di Gregorio Elda, avverso le decisioni della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di L'Aquila, reiettive del ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro il mancato conferimento dell'orario completo d'insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

(9325)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il dott. Raffaele Franceschetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

2) l'avv. Edmondo Troiani è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Governatore: Carli

(9263)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 maggio 1969, con il quale il prof. Cesare Baldin è stato nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine);

Considerato che il predetto nominativo, a seguito dell'assunzione della carica di consigliere del comune di Palmanova, è decaduto dal mandato di vice presidente del Monte in parola ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della succitata legge n. 745/1938;

Dispone:

Il geom. Renzo Vanelli è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1970

Il Governatore: Carli

(9210)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Paulin Irene;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sagrado e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signorina Paulin Irene, nata a Pederobba (Treviso) il 20 novembre 1947, residente a Sagrado, salita San Michele n. 20, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Paulin in Paolini.

Gorizia, addì 17 settembre 1970

Il prefetto: Sganga

(9221)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. mar. capo s.a. s.p. Cardì Mario, nato il 19 settembre 1933 punti 42,65
2. serg. magg. s.a. s.p. Freda Saverio, nato il 13 agosto 1940 . . » 39,35

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. capo s.a. s.p. Cardì Mario punti 42,65
2) serg. magg. s.a. s.p. Freda Saverio . » 39,35

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 317

(9438)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 7ª del 15 febbraio 1970 è stato pubblicato con decreto ministeriale 440/Conc. 202 del 30 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1969, registro n. 56 Difesa, foglio n. 47, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » (1 posto), nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(9484)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esame a quattro posti di operaio permanente di bonifica

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 2, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 6 aprile 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di operaio, di cui uno di prima categoria (specializzata) e tre di seconda categoria (qualificati), rispettivamente con la qualifica di correttore di bozze e disegnatore nel ruolo degli operai permanenti dei servizi della bonifica e colonizzazione;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di operaio, di cui uno di prima categoria (specializzata) e tre di seconda categoria (qualificati), rispettivamente con le qualifica di correttore di bozze e disegnatore nel ruolo dei servizi della bonifica e colonizzazione, è costituita come segue:

Presidente:
Scarantino dott. Giorgio, ispettore generale.

Componenti:
D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione;
Bixio dott. Mario, ispettore superiore.

Segretario:
Ottone Guido, 1° archivista.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, citati nelle premesse.

La relativa spesa prevista graverà per L. 300.000 sul capitolo 1184 dello stato di previsione di spese del Ministero della agricoltura per l'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1970

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Registro n. 11, *foglio n.* 126

(9309)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze coloniali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di agosto 1970, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/35702 del 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1970, registro n. 10 Monopoli, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/40550 del 6 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970.

(9520)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte di italiano e di matematica del concorso per esami a sette posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte di italiano e di matematica del concorso per esami a sette posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1970, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10 e 11 novembre 1970, con inizio alle ore 8,30.

(9521)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 6 aprile 1970, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 11, 12 e 13 febbraio 1971.

(9656)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3701 in data 30 luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto vicario della prefettura di Pescara;

Marconi dott. Maurizio, medico provinciale capo;

De Vincentis prof. Andrea, primario chirurgo dell'ospedale civile di Pescara;

Vecchiet prof. Leonardo, primario medico dell'ospedale civile di Penne;

Tulli dott. Giovanni, medico condotto del comune di Spoltore.

Segretario:

Cimmino dott.ssa Natalia, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Pescara, addì 16 settembre 1970

(9238) *Il medico provinciale*: FRANCO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539 del 7 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 10, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto n. 2373 in data 8 settembre 1970, con il quale il medico provinciale di Viterbo ha nominato il componente della commissione, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Formicola prof. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Pascarella dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Viterbo;

Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Cagno dott. Salvatore, veterinario condotto.

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno luogo presso la sezione zooprofilattica di Viterbo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 15 settembre 1970

(9159) *Il veterinario provinciale*: GIANNINI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.